



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

Ordinanza Sindacale n. 1299

Prot. n. 34167 28 DIC. 2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. -

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale é stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTO la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, tramite l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie ed igiene pubblica;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto Cui al comma 1 dello stesso

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto Cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'andamento della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia connesso al diffondersi anche nel nostro territorio delle varianti del virus, in particolare la OMICRON, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Paola;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventive e precauzionale.

DATO Atto che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, riservandosi un altro eventuale successivo provvedimento;

VISTO l'art. 50 e l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.

VISTO il vigente statuto comunale;

PRESO ATTO dell'evoluzione epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale che vede una crescita dei casi di contagio;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, volto a :

* garantire e tutelare la salute pubblica della popolazione presente sul territorio del Comune di Paola;

* di adottare, in via precauzionale, alcune restrizioni volte a contrastare il possibile diffondersi del COVID-19 (Coronavirus) tra la popolazione;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, necessitato dal preminente interesse pubblico;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente, **CON EFFETTO IMMEDIATO**:

1. E' fatto **DIVIETO** di vendita e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche dopo le 22.30;
2. E' fatto **DIVIETO** di sostare in piedi per consumare nei pressi di attività commerciali (bar e ristoranti) e ricreative, eccezion fatta per gli avventori in fila che siano in attesa di ingresso nel locale, adeguatamente distanziati e con l'utilizzo dei mezzi di protezione;
3. E fatto **DIVIETO** di tenere il mercato settimanale nella giornata del 02/01/2022;
4. E' fatto **OBBLIGO** a chi risultasse Positivo al Covid - 19 ad un tampone "fai da Te" acquistato in farmacia, di comunicarlo all'ASP Competente ed al Comune di Paola;

INVITA

- 1) Gli esercenti ad un rigoroso controllo delle norme ANTI -COVID ed a far rispettare la normativa agli avventori;
- 2) Le Forze dell'Ordine ad effettuare rigorosi controlli sul territorio;
- 3) I cittadini ad astenersi dall'organizzare e/o a partecipare a: feste private, pranzi o cene all'aperto o al chiuso, tombolate, o attività similari, oltre i componenti del nucleo familiare e/o max due persone estranee, munite di mascherine e mantenendo il distanziamento

sociale, ciò al fine di limitare per quanto possibile il pericolo di contagio tra i soggetti così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto immediato e rimangono in vigore fino al 09/01/2022 ;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio e venga trasmesso :

- Al Prefetto di Cosenza;
- Al Commissariato PS di Paola;
- Alla Compagnia Carabinieri di Paola;
- Alla Guardia di Finanza ;
- Al Comando della Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato :

- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui ai punti 2) e 3) del presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.lgs 16 Maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni , nella legge 14.07.2020 n. 74, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al punto 1) della presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 18.08.2000 n. 267 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;

Avverso il presente provvedimento è ammesso , entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa , entro 120 giorni , entro 120 giorni dalla pubblicazione , ricorso al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale il 28 Dicembre 2021

IL SINDACO
(Avv. Roberto Perrotta)

